

EVENTO ONLINE SICUREZZA FSC

L. 215/2021 - art. 14 - illustrazione,
interpretazione e prime esperienze



28 Ottobre 2022

F.S.C. TORINO
Via Quarello, 19
10135 TORINO



CONVEGNO SICUREZZA F.S.C.
28 ottobre 2022

Il nuovo accordo Stato-Regioni di futura emanazione: linee di indirizzo



ALESSANDRO PALESE
REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE SANITA'



Revisione Accordi relativi alla formazione

L. 215/2021: aggiornamenti

Il TUSL all'art. 37, comma 2, secondo periodo, prevedeva l'adozione entro il **30 giugno 2022** di un Accordo Stato-Regioni destinato "all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione" (L.215/21 di conversione del DL 146/21)

Nuovo ASR Formazione

L'art. 37, comma 7, dispone che “il **datore di lavoro**, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2



Nuovo ASR Formazione

- 1. Accorpamento degli Accordi attuativi del TUSL**
- 2. Individuazione della modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro**
- 3. Modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi**



Nuovo ASR Formazione SSLL

Si prevede una struttura articolata in 3 SEZIONI:

PARTE I - ORGANIZZAZIONE GENERALE

→ questa sezione è di carattere generale ed è valida per tutti i corsi di formazione

- Individuazione dei soggetti formatori**
- Requisiti dei docenti**



Nuovo ASR Formazione SSLL

PARTE II - CORSI DI FORMAZIONE

→ questa sezione è di carattere specifico e sarà relativa ai percorsi didattici, alla durata, alle modalità... di ogni corso di formazione

- Lavoratori, Preposti, Dirigenti
- DL
- DL-RSPP
- R-ASPP
- Attrezzature



Nuovo ASR Formazione SSL

PARTE III – Allegati

➔ in questa sezione saranno inseriti gli Allegati

- Tabelle riassuntive
- Riconoscimento corsi
- E-learning e vdc
- Indicazioni metodologiche

Nuovo ASR Formazione SSLL

1	art. 32 D.lgs. 81/2008 – Accordo Stato-Regioni n.128 del 7 luglio 2016	Responsabili e Addetti dei servizi di prevenzione e protezione.
2	art. 37, Co. 7 D.lgs. 81/2008	Datori di lavoro (NUOVO)
3	art. 34 D.lgs. 81/2008 – Accordo Stato-Regioni n. 223/11 e s.m.i.	Datori di lavoro che svolgono le funzioni di RSPP.
4	art. 37 D.lgs. 81/2008 Accordo Stato-Regioni n. 221/11 e s.m.i.	Dirigenti, Preposti e Lavoratori.
5	art. 73, comma 5, D.lgs. 81/2008 - Accordo Stato-Regioni n.53 del 22 febbraio 2012	Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione.

Nuovo ASR Formazione SSLL

Si sta valutando l'ipotesi di inserire ulteriori corsi di formazione:

- CSE/CSP art. 98 del Dlgs 81/08 e Allegato XIV

Nota: Il D.lgs. 81/08 prevede che l'allegato XIV sia aggiornato con Accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni

- Ambienti confinati art. 2 del DPR 177/2011

Nota: I contenuti e le modalità della formazione per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati avrebbero dovuto essere individuati entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto 177 - 23/11/2011-, con Accordo in Conferenza Stato - Regioni

Formazione Preposto

Presupposti normativi

Art 37 comma 7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, **le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale** e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Nota: La L. 52/22 di conversione del decreto-legge 24/2022, ha introdotto l'art. 9-bis. – Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro – 1. Nelle more dell'adozione dell'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2 del Dlgs 81/08, la formazione obbligatoria in materia SSL può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

Formazione Preposto

Obiettivi generali

L'obbligo formativo per il preposto esiste già, ma va rivisitato alla luce dei nuovi obblighi

A seguito del corso, i preposti dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (Art. 19 D.lgs. 81/08), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.

Il corso sarà valido anche per gli obblighi formativi per la figura del preposto previsti dall'art. 97, comma 3 ter, del D.lgs. 81/08.

Formazione Preposto

Articolo 19 - Obblighi del preposto

1. [...] i preposti devono:

*a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia ssl e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dpi messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali [...] intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. **In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti***

Formazione Preposto

Articolo 19 - Obblighi del preposto

1. [...] i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

*f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, **interrompere temporaneamente l'attività** e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate*

Formazione Preposto

Obiettivi didattici (conoscenze, abilità, capacità)

- ruolo e obblighi posti in capo al preposto
- rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera e relative misure di prevenzione e protezione
- affrontare e gestire situazioni di rischio
- relazionarsi in modo efficace con i lavoratori
- funzioni di controllo: sovrintendere, vigilare, interrompere le attività, informare, segnalare;
- collaborare con DL, dirigenti e servizio SPP

FORMAZIONE DATORI DI LAVORO

Presupposti normativi:

Obbligo di formazione dei datori di lavoro - Art. 37, c. 7, del D.lgs. 81/08

7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2

Formazione DL

Obiettivi generali

Il Datore di lavoro deve prendere consapevolezza del suo ruolo cardine in tema di prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, che non si esaurisce in un semplice adempimento formale alle norme

Il corso si pone l'obiettivo di fornire ai discenti **competenze organizzative, gestionali e giuridiche** per gestire il processo della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nell'ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione di sostanza, orientata alla prevenzione e protezione della salute dei lavoratori

Formazione DL

Obiettivi

- conoscenze e capacità per esercitare il ruolo di datore di lavoro
- obblighi e responsabilità penali, civili e amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale
- il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza
- organizzazione e gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale
- strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto

Modulo aggiuntivo cantieri

Valido per l'assolvimento degli obblighi formativi previsti dall'art. 97, comma 3 ter, del D.lgs. 81/08 per Dirigente e DL

- conoscenze e competenze relative ai compiti specifici del Dirigente e del DL dell'impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili
- misure generali di tutela secondo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. 81/08
- obblighi del DL, dei dirigenti e dei preposti di cui all'art. 96 del D.lgs. 81/08

Repertorio Organismi Paritetici

In attuazione dell'art. 51 del Dlgs 81/08, con Decreto 11 ottobre 2022 171, è stato istituito presso il Ministero del Lavoro il Repertorio nazionale degli organismi paritetici

L'art. 2, lettere ee) definisce gli organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative, l'elaborazione di buone prassi, l'assistenza alle imprese...

Repertorio Organismi Paritetici

Requisiti per l'iscrizione nel repertorio:

- Presenza di sedi in almeno la metà delle province (107) del territorio nazionale (*almeno 54 sedi?*), distribuite tra nord, centro, sud e isole.
- Consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato (*non è indicato un criterio per misurare tale consistenza*)
- Numero complessivo dei CCNL sottoscritti (*5, 10?*)
- Indici pubblici percentuali del numero lavoratori cui viene applicato il CCNL (ove disponibili)

Repertorio Organismi Paritetici

Requisiti per l'iscrizione nel repertorio:

- controversie sull'applicazione del contratto
- funzioni di supporto a RLS e RLST
- assistenza ai DL per la gestione della sicurezza

Il tutto viene dichiarato con un'autocertificazione ex DPR 445/2000.



EVENTO ONLINE SICUREZZA FSC

L. 215/2021 - art. 14 - illustrazione,
interpretazione e prime esperienze